

Perdite Pecuniarie Polizza Rami vari

La tua polizza

Numero: 60615456

Contraente ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERÀ CACCIA

I tuoi riferimenti
Allianz

GERENZA DI MILANO (EX TORINO)

P.LE LODI 3

20137 MILANO

Telefono: 02 7216 1

Fax: 02 72162141

Il sito internet

www.allianz.it/areapersonale

Per consultare le informazioni relative alla tua polizza,
alle scadenze e ai sinistri

Servizio Clienti



Per qualsiasi informazione, chiarimento o supporto

Allianz S.p.A. - Sede legale Largo Ugo Irneri 1, 34123 Trieste - Tel. +39 040 7781.111 - Fax +39 040 7781.311
allianz.spa@pec.allianz.it - CF, P.IVA, Reg. Imprese Trieste n. 06032630963 - Cap. sociale euro 403.000.000 i.v.
Iscritta Albo imprese di assicuraz. n. 1.00152 - Capogruppo del gruppo assicurativo Allianz, iscritto Albo gruppi
assic. n. 018 - Società con unico socio soggetta alla direzione e coordinamento di Allianz SE - Monaco - Codice 01

Allianz 

CONVENZIONE ASSICURATIVA
PER L'ASSICURAZIONE MORTE E LESIONE DEL CANE
PER CONTO ED A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA

Tra la Spettabile
Associazione Nazionale Libera Caccia
Via Cavour, 183/b
00184 ROMA

Partita IVA: 80060530583
Contraente della Convenzione

e

ALLIANZ S.P.A.
Società / Compagnia

viene stipulata la presente Convenzione per la sotto indicata garanzia

Mortalità dei Cani – polizza n. 60615456

a favore degli Associati dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, la quale si impegna a non stipulare accordi per gli stessi rischi con altre Compagnie di Assicurazione.

EFFETTO : ore 24:00 del 30.06.2017
SCADENZA: ore 24:00 del 30.06.2020

SOMMARIO

DEFINIZIONI

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1 – RISCHI ASSICURATI

ARTICOLO 2 – ATTIVITÀ ASSICURATE

ARTICOLO 3 – OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA ED ESCLUSIONI GENERALI

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 1 – DURATA E DECORRENZA DELLA CONVENZIONE

ARTICOLO 2 – DURATA E DECORRENZA DELLA COPERTURA

ARTICOLO 3 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – INCASSO DEGLI ACCONTI E REGOLAZIONE DEL PREMIO

ARTICOLO 4 – IMPOSTE E TASSE

ARTICOLO 5 – CLAUSOLA ARBITRALE

ARTICOLO 6 – RESCISSIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 7 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

NORME COMUNI

ARTICOLO 1 – MANIFESTAZIONI UNITARIE

ARTICOLO 2 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – VARIAZIONI DEL RISCHIO

ARTICOLO 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO

ARTICOLO 4 – TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALL'ASSICURAZIONE

ARTICOLO 5 – LIMITI ASSICURATI E FRANCHIGIA AGGREGATA

ARTICOLO 6 – ESTENSIONE TERRITORIALE

ARTICOLO 7 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

ARTICOLO 8 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

ARTICOLO 9 – LIMITI DI ETÀ

ARTICOLO 10 – CANI NON ASSICURABILI

ARTICOLO 11 – FORO COMPETENTE

ARTICOLO 12 – DICHIARAZIONI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13 – MEDIAZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N° 28 DEL 4 MARZO 2010

ARTICOLO 14 – CLAUSOLA BROKER

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 1 – OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

ARTICOLO 2 – MODALITÀ DENUNCIA SINISTRO

MORTE E LESIONE DEL CANE

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ARTICOLO 2 – INDENNITÀ ASSICURATE

MORTE DEL FALCO

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ARTICOLO 2 – INDENNITÀ ASSICURATE

MORTE DEI RICHIAMI VIVI

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

ARTICOLO 2 – INDENNITÀ ASSICURATE

SOMME ASSICURATE

PREMI

DEFINIZIONI

Assicurazione	Il contratto di assicurazione.
Assicurato/Assicurati	Il soggetto/i il cui interesse è protetto dall'assicurazione. Tali si intendono i titolari di licenza valida per l'esercizio della caccia e Guardie Giurate Ecologico-venatorie volontarie più brevemente (GG.GG.VV), regolarmente iscritti presso l'Associazione Nazionale Libera Caccia, per i quali sia stata data comunicazione da parte della Contraente con le modalità previste dalla presente Convenzione.
Attività assicurata	Vedasi Art. 2 "Attività assicurate" dell' "Oggetto della Convenzione".
Beneficiario	L'Assicurato stesso.
Broker	AON S.p.A. quale mandataria incaricata dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto e riconosciuto dalla Società.
Contraente	L'Associazione Nazionale Libera Caccia, che stipula in favore di coloro che saranno suoi associati.
Cose	Sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Documenti di legittimazione	I documenti idonei a comprovare l'Assicurazione, e più precisamente: il bollettino di conto corrente postale, la tessera associativa o altra modulistica di adesione corrispondenti alle Direttive IVASS.
Franchigia	L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di Polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Massimale	L'importo massimo dell'indennizzo a carico della Società, per ciascun sinistro ed in relazione alla sua tipologia.
Normativa sulla Caccia	Insieme di Leggi e Regolamenti emanati dalle competenti Autorità, anche regionali, ed in vigore al momento del sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio	La somma, costituente parte integrante della quota associativa, dovuta alla Società dall'Associazione Nazionale libera Caccia
Risarcimento	La somma che in caso di sinistro la Società pagherà al terzo danneggiato.
Sinistro	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.
Società / Compagnia	L'impresa di Assicurazioni.
Società di Gestione Sinistri	AON Hewitt quale incaricata della gestione dei sinistri della presente Polizza in nome e per conto degli Assicuratori ed alla quale deve pervenire qualsivoglia notifica di sinistro o seguito.
Conciliazione	La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione ai sensi del D. Lgs. N°28 del 4 Marzo 2010.
Mediazione	L'attività svolta da un terzo soggetto imparziale finalizzata ad assistere due o più soggetti, sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (D. Lgs. N°28 del 4 Marzo 2010).

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 – Rischi assicurati

La Convenzione riguarda l'Assicurazione per i rischi Morte e Lesione del Cane a favore degli Iscritti all'Associazione Nazionale Libera Caccia in possesso della relativa Tessera rilasciata dall'Associazione.

Articolo 2 – Attività assicurate

La garanzia s'intende prestata per i rischi previsti:

1. dall'Art. 12 della Legge n° 157 dell' 11.02.1992 sulla caccia ed attività di controllo, prelievo, cattura anche con reti e gestione faunistica, anche con l'ausilio dei cani da caccia, da tana e da traccia anche per interventi di recupero di ungulati coinvolti in incidenti stradali, così come disciplinate da Leggi regionali, provinciali, da ordinanze comunali, dagli A.T.C. e dai C.A., dagli Enti Parco e dai Prefetti;
2. dall'attività di tiro a volo, alla bottiglia, al bersaglio fisso e mobile, esercitata nei campi di tiro autorizzati dalle competenti autorità, anche con l'arco, la balestra e qualunque altra forma consentita per il tiro;
3. dall'attività ecologica svolta durante le manifestazioni organizzate;
4. dall'attività di vigilanza svolta dal socio in possesso del decreto prefettizio per i soli istitutivi dell'associazione e, all'occorrenza, nella funzione di protezione civile, durante tutto l'anno, anche nelle ore notturne, ovunque effettuata nell'ambito del territorio di competenza;
5. dall'attività di ricerca, cattura od uccisione di viperidi, esercitata in conformità alle disposizioni dell'Autorità preposte;
6. dalla pulizia delle armi;
7. dall'attività di controllo e caccia di animali predatori, opportunisti ed invasivi esercitata su autorizzazione dell'Autorità o Enti preposti;
8. dall'attività cinofila nelle zone e periodi consentiti e durante le gare cinofile, esercitata dagli esperti cinofili purché associati e assicurati, anche se non muniti di licenza di caccia;
9. dalla raccolta di funghi e tartufi;
10. dalla caccia fotografica;
11. dall'uso di piccole imbarcazioni a remi per la caccia in palude, su laghi o corsi d'acqua;
12. dall'esercizio della pesca sportiva nelle sue varie forme, con esclusione di quella subacquea;
13. dall'uso di piccole imbarcazioni con motore di potenza non superiore a tre cavalli fiscali per la caccia ed il recupero della fauna selvatica in palude, su laghi o corsi d'acqua ove sia autorizzata l'attività venatoria;
14. dall'attività cinofila nelle zone di addestramento dei cani da caccia;

Articolo 3 – Operatività della garanzia ed esclusioni generali

La garanzia non è operante per i rischi connessi con l'attività venatoria e comunque connessi con lo sparo se l'Associato non è in regola con il porto d'armi.

La garanzia non è altresì operante se l'Associato non è in regola con le altre autorizzazioni o permessi prescritti dalle Leggi e Regolamenti sulla caccia o dai regolamenti concernenti le gare cinofile (anche con combattimento del selvatico), ed i campi da tiro, o dalle Leggi e Regolamenti che, più in generale, disciplinano le attività assicurate.

Si dà atto che nella copertura assicurativa prevista dalla presente Polizza sono compresi anche i Soci dell'Associazione Nazionale libera Caccia non in possesso di porto d'armi, per tutte le attività non connesse all'esercizio della caccia.

Sono inoltre esclusi i danni determinati da o verificatisi in occasione di:

- fatti di guerra anche civile ed insurrezioni, invasioni ed ostilità, con o senza dichiarazione di guerra, occupazione militare, salvo che l'Assicurato o la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da radiazioni provocate dall'accelerazione di particelle atomiche e da esposizione e radiazioni ionizzanti, salvo che l'Assicurato o la Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato.

GESTIONE DELLA CONVENZIONE

Articolo 1 – Durata e decorrenza della convenzione

La presente convenzione viene stipulata per la durata di anni tre, con inizio dalle ore 24:00 del 30.06.2017 e termine alle ore 24:00 del 30.06.2020, salvo la possibilità delle parti di recedere dal contratto a far data dalla seconda scadenza annuale (30.06.2019) con lettera raccomandata da inviarsi con preavviso di almeno 180 giorni.

Articolo 2 – Durata e decorrenza della copertura

Il rapporto assicurativo e la relativa copertura per ogni singolo Associato hanno la durata di anni uno e decorrono dalle ore 24:00 del giorno di rilascio del titolo che dà diritto alle coperture assicurative, nei modi previsti al successivo Art. 4 "Titoli che danno diritto all'Assicurazione" delle "Norme comuni a tutte le Sezioni".

Articolo 3 – Determinazione del premio – Incasso degli acconti e regolazione del premio

Premesso che:

- i premi annui unitari si intendono stabiliti secondo quanto previsto nella successiva "Sezione Premi";
- il numero preventivato di adesioni è stabilito nella misura indicata alla sezione Premi;
- l'importo complessivo previsto alla Sezione Premi (numero adesioni, premio unitario, premio totale), deve considerarsi quale premio minimo, comunque acquisito, anticipato alla Società per ciascun anno assicurativo, determinato sul numero preventivato degli iscritti,

si conviene che:

- il conguaglio dei premi in sede di regolazione, anche fra Categorie assicurate, verrà effettuato sulla base degli effettivi Assicurati previsti alla "Sezione Premi".

Entro la data del 30 settembre dell'anno successivo la Contraente fornirà alla Società l'elenco sottoscritto dal suo Legale Rappresentante riportante il numero dei Soci che hanno sottoscritto le varie tipologie di tessere contemplate nella presente Convenzione, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva.

Conseguentemente l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24:00 del giorno in cui la Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se la Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società dovrà fissare lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto ad agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

Fanno fede, per il calcolo della regolazione premio, le scritture contabili, i registri, i bilanci ed altri documenti probanti tenuti dalla Contraente, che li dichiara a disposizione della Società per eventuali verifiche e controlli.

Articolo 4 - Imposte e Tasse

Le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla Polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente o dell'Assicurato, anche se il pagamento ne è stato anticipato dalla Società.

Articolo 5 – Clausola arbitrale

Le controversie che dovessero insorgere fra la Contraente e la Società, escluse quelle non compromettibili ad arbitri e per le quali è competente il Foro di Roma, inerenti l'interpretazione e/o esecuzione e/o scioglimento della presente Convenzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre Membri, nominati una da ciascuna delle Parti in contesa con il Terzo, con funzioni di Presidente del Collegio, dai membri nominati dalle Parti stesse, ovvero, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro della parte che non vi avesse provveduto nel termine di giorni 20 dalla richiesta fattale dall'altra Parte, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


Il Collegio dovrà decidere, disponendo anche in ordine alle spese, nel termine di 60 giorni dalla sua costituzione, in via rituale e secondo diritto con libertà di procedura ma sempre con l'osservanza del rispetto del principio del contraddittorio. La sede del Collegio sarà Roma.

Articolo 6 - Rescissione del Contratto

La Società può recedere dal Contratto di assicurazione esclusivamente secondo quanto stabilito al precedente Art. 1 "Durata e decorrenza della Convenzione".

Articolo 7 - Interpretazione del Contratto

In caso di eventuali dubbi di interpretazione sui contenuti delle clausole contrattuali, le stesse saranno interpretate in senso più favorevole all'Assicurato.



NORME COMUNI

Articolo 1 – Manifestazioni unitarie

Le garanzie sono operanti nei confronti di tutti i Tesserati anche in caso di partecipazione a manifestazioni così come previsto dall'art. 2 "Attività assicurate" della Sezione "Oggetto della Convenzione".

Articolo 2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni dei rischi

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (ex Artt. 1892, 1893, 1894).

Qualora nel corso del Contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, la Società e la Contraente possono richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso di validità.

Nel caso in cui la Contraente non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal Contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio durante il corso della Polizza medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Articolo 3 – Pagamento del premio

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento delle rate di premio così come indicato in Polizza alla Sezione VI Premi.

In deroga a quanto stabilito al primo comma, le Parti convengono che l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del 30.06.2017, anche se la prima rata di premio non è stata pagata.

Per il pagamento delle rate previste è concesso il termine di rispetto di 30 giorni.

Trascorso tale termine, senza che la Contraente abbia provveduto al pagamento, l'Assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore dalle ore 24:00 del giorno in cui il pagamento del premio comprensivo verrà effettuato, ferme restando le date di scadenza contrattualmente previste.

Articolo 4 – Titoli che danno diritto all'Assicurazione

Il titolo che costituisce diritto alle garanzie assicurative è:

- la ricevuta del versamento postale della quota associativa
- altra documentazione riconosciuta dall'Organo preposto.

Il rilascio del bollettino di iscrizione all'Associazione Nazionale Libera Caccia e delle Tessere, verrà effettuato a cura dell'Associazione Nazionale Libera Caccia e dei suoi Organi Periferici.

Le forme di tesseramento sono le seguenti:

1. Tessera Associazione Nazionale Libera Caccia tipo B+, C+ e D+;

L'Assicurazione vale per gli Associati dell'Associazione Nazionale Libera Caccia, in base agli elenchi contenenti i nominativi dei Tesserati stessi, inviati alla Società a cura dell'Associazione Nazionale Libera Caccia.

La quota associativa relativa ad ogni singola Tessera comprensiva del premio unitario corrispondente dovrà essere pagata tramite bollettino di C/C postale o attraverso transazione telematica che consenta, comunque, di avere certezza documentale dell'avvenuto pagamento.

La Società prende atto che la data ed il timbro postale apposti sul bollettino o ricevuta di versamento costituiscono quietanza di pagamento della quota associativa relativa ad ogni singola Tessera comprensiva del premio unitario, a tutti gli effetti di Legge.

La Società prende atto che la data, il timbro e/o la firma apposti sulla Tessera costituiscono quietanza di pagamento della quota associativa comprensiva del premio unitario, a tutti gli effetti di Legge.

Articolo 5 – Limiti assicurati e franchigia aggregata

Premesso che gli assicurati beneficiano di una copertura assicurativa individuale come riportata di seguito all'articolo 3, la Contraente si impegna a liquidare i sinistri fino alla concorrenza di un massimale annuo di Euro 300.000,00 (trecentomila euro).

La presente assicurazione opererà in eccesso al sopraindicato massimale annuo, che costituisce comunque franchigia fissa in aggregato, a carico della Contraente, e fino alla concorrenza di un ammontare massimo annuo di Euro 200.000,00 (duecentomila euro). Esaurito il presente massimale la copertura assicurativa fornita da questo contratto cessa.

Articolo 6 – Estensione territoriale

L'Assicurazione viene prestata per tutto il Mondo, salvo che per le attività di controllo di animali selvatici, per la ricerca di funghi e tartufi e per la caccia fotografica per le quali l'Assicurazione viene prestata in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano.

Articolo 7 – Modifiche dell'Assicurazione

Qualsiasi modifica deve essere concordata dalle Parti ed è valida soltanto se espressamente sottoscritta dalle Parti stesse. Le eventuali modifiche dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Articolo 8 – Rinvio alle norme di Legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di Legge vigenti.

Articolo 9 – Limiti di età

La garanzia è prestata per gli iscritti che rientrano nei seguenti limiti di età: dai 18 anni compiuti agli 80 anni compiuti, fatta eccezione per i rischi derivanti dall'attività venatoria di cui agli Artt. 12 della Legge n°157 dell'11.02.1992 e dalla pratica di addestramento cani anche con l'abbattimento del selvatico e per le attività di tiro a volo.

Articolo 10 – Cani non assicurabili

La detenzione e la conduzione dei cani in convenzione assicurativa deve corrispondere alle Leggi ed alle Ordinanze vigenti.

Articolo 11 – Foro competente

Per ogni controversia inerente il presente Contratto, il Foro Competente sarà quello di residenza e/o domicilio dell'Assicurato.

Articolo 12 – Dichiarazioni della Società

La Società dichiara di avere preso conoscenza di ogni circostanza che influisca sulla valutazione del rischio, anche indipendentemente dalle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato.

Articolo 13 – Mediazione ai sensi del D. Lgs. N° 28 del 4 marzo 2010

La Società prende atto che alle controversie inerenti il risarcimento del danno derivante da responsabilità oggetto della presente copertura assicurativa si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. Le Parti si danno pertanto reciprocamente atto che nell'esecuzione del presente contratto assicurativo ciascuna di esse sarà tenuta ad assumere ogni iniziativa necessaria all'adempimento, entro i termini sanciti, degli oneri posti a carico dell'Assicurato dalle norme di legge e dal regolamento dell'Organismo prescelto per lo svolgimento del procedimento di mediazione.

La domanda di mediazione può essere proposta dal Contraente/Assicurato, su istanza della Società, o spontaneamente dal Contraente/Assicurato stesso nei casi di cui all'art. 5 comma 4 lettera f) del Decreto. Se la domanda di mediazione è proposta dalla controparte il Contraente/Assicurato è tenuto ad informare la Società tempestivamente ed a fornire nei tempi più rapidi la documentazione necessaria per l'istruzione del sinistro e garantisce, salvo giustificato motivo, la propria partecipazione all'incontro tra le parti entro i termini previsti.

In accordo con il regolamento dell'Organismo prescelto, il Contraente/Assicurato garantisce la propria partecipazione, diretta oppure con l'assistenza o la rappresentanza di un legale scelto di comune accordo tra le Parti, i cui oneri sono posti a

carico della Società ed inoltre si adopera per assicurare la partecipazione degli altri soggetti del cui operato debba rispondere, quando ciò sia previsto o reso obbligatorio in base al regolamento dell'Organismo prescelto.

La Società riscontra in modo esplicito e per iscritto le proposte di conciliazione che le vengono proposte entro i termini previsti dalla procedura e fornisce comunque una propria motivata decisione con un preavviso tale da consentire al Contraente/Assicurato il rispetto di ogni termine previsto dalla procedura di mediazione e dalla Legge. La Società riscontra e decide con le stesse forme in ordine alle eventuali proposte di conciliazione formulate dal mediatore ai sensi del 1° comma dell'art. 11. In caso di conciliazione la Società presta la propria assistenza nella stesura degli atti di transazione e di quietanza relativi.

La proposizione della domanda di mediazione produce fra le parti gli stessi effetti della richiesta di risarcimento e della domanda giudiziale ai fini interruttivi e sospensivi della prescrizione.

Le spese e gli oneri della mediazione e della conciliazione sono posti a carico della Società.

Articolo 14 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Convenzione alla società AON S.p.A., in qualità di broker ai sensi dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 209 del 07/09/2005. La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente Assicurazione potrà avvenire per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente Assicurazione, ivi incluso il pagamento de premi, potranno essere svolti per conto del Contraente dalla società AON S.p.A.

Articolo 15 - Coassicurazione

L'assicurazione è ripartita per quote tra le imprese in appresso indicate.

Allianz S.p.A. - Gerenza di Milano (Delegataria)	75 %
Groupama	25 %

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione del presente contratto all'Intermediario indicato in Polizza e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega all'Impresa; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dall'Intermediario il quale tratterà con l'Impresa Delegataria, informandone le Coassicuratrici.

Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Delegataria per la gestione del contratto, l'istruzione dei sinistri e la quantificazione dei danni indennizzabili, attribuendole a tal fine ogni facoltà necessaria, ivi compresa quella di incaricare esperti (periti, medici, consulenti, etc). E' fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza, il cui pagamento verrà effettuato dal Contraente per il tramite dell'Intermediario direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Il pagamento del premio realizzato in buona fede all'Intermediario od ai suoi collaboratori si considera effettuato direttamente alla delegataria e alle coassicuratrici, ai sensi dell'art. 118 del D. lgs 209/2005.

Sono fatte salve le azioni di rivalsa da parte dell'impresa nei confronti dell'Intermediario nel caso di omesso versamento del premio da parte dell'Intermediario sul conto separato.

Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, le comunicazioni fatte alla delegataria dall'Intermediario, in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dall'Intermediario e quelle fatte direttamente dal Contraente alla delegataria, prevarranno queste ultime.

Ferma restando l'inesistenza di qualsiasi rappresentanza dell'Impresa delegataria da parte dell'Intermediario, le comunicazioni eventualmente fatte dal Contraente all'Intermediario potranno intendersi come fatte all'Impresa delegataria soltanto se tempestivamente trasmesse a quest'ultima ed alla condizione essenziale che la loro data sia oggettivamente certa. In ogni caso, le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio dovranno essere fatte all'Impresa delegataria e avranno efficacia dal momento della ricezione da parte dell'Impresa stessa.

L'Intermediario è tenuto a dare comunicazione delle attività sopra previste e delle relative condizioni e modalità, nell'ambito dell'informativa precontrattuale da fornire agli assicurati, ai sensi degli artt. 120 e 121, del D. lgs 209/2005 e dell'art. 55, comma 2, del Regolamento Isvap n. 5/2006.

Qualora il Contraente revochi l'incarico all'Intermediario senza affidarne un altro ad Altro Intermediario oppure qualora il Contraente rilasci ad Altro Intermediario un incarico scritto non esplorativo in data successiva, attribuendo le parti esclusivo rilievo alla volontà espressa dal Contraente, l'incarico all'Intermediario cessato o sostituito si considererà automaticamente privo di effetto nei confronti dell'Impresa.

L'Impresa stessa sarà in ogni caso del tutto estranea a qualsivoglia eventuale controversia tra il Contraente ed i/gli Intermediari o tra questi ultimi, anche in relazione alla data di effetto della cessazione di incarico o di quella di decorrenza del nuovo incarico.

Ogni modificazione del contratto che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna ciascuna coassicuratrice solo dopo la firma dell'atto relativo o dopo l'esplicita accettazione della modifica, effettuata a mezzo telegramma, telefax o altri mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa.

Tale documentazione verrà tempestivamente trasmessa dall'Intermediario all'Impresa delegataria".

NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO

Articolo 1 - *Obblighi in caso di sinistro*

La denuncia del sinistro dell'Assicurato dovrà essere recapitata in originale a cura delle sedi periferiche dell'Associazione Nazionale Libera Caccia ovvero dall'assicurato alla Società, al seguente indirizzo

AON Hewitt Risk & Consulting Srl
Via A. Ponti, 8/10
20100 – MILANO

entro 30 giorni dall'evento o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, in deroga a quanto stabilito dagli Artt. 1913 e 1915 del Codice Civile.

La Società s'impegna a svolgere ogni attività idonea e necessaria all'espletamento dell'incarico ed a pervenire, nel congruo e comunque più breve tempo possibile, alla corretta liquidazione del danno risarcibile, con modalità confacenti alla natura ed alla complessità di ciascun evento, nel rispetto dell'etica della buona pratica liquidativa.

A titolo esemplificativo, ma non limitativo, si richiamano le seguenti attività:

1) attività amministrative

- a. verifica dell'ammissibilità del danno e conferma di presa in carico a seguito di registrazione delle denunce e loro caricamento su idoneo sistema informatico da parte dei Delegati Territoriali dell'Associazione Nazionale Libera Caccia;
- b. reiezione motivata dei danni non ammissibili;
- c. apposizione della riserva iniziale;
- d. aggiornamento della riserva tecnica in corso di istruttoria;
- e. revisione periodica delle riserve apposte;

2) attività di gestione

- a. istruzione della pratica di sinistro;
- b. riunioni operative periodiche;
- c. consulenza legale e peritale stragiudiziale;
- d. messa a disposizione di una rete di legali e periti, con oneri a carico dell'Assicuratore;
- e. predisposizione di una proposta motivata di liquidazione;
- f. stesura degli atti di transazione e quietanza;
- g. valutazione presupposti ed esercizio azioni di rivalsa nei confronti del civilmente responsabile;

3) attività informative

- a. predisposizione di reports come di seguito meglio specificato;
- b. attività di assistenza telefonica, con numeri telefonici dedicati, a tutti i Referenti dell'Associazione Nazionale Libera Caccia durante le varie fasi della trattazione dei sinistri;
- c. accesso per via telematica ai dati ed alla documentazione relativa ai sinistri da parte dei Soggetti autorizzati dalla Contraente.

In relazione alla predisposizione di reports statistici, la Società si impegna a mettere a disposizione della Contraente il dettaglio dei sinistri, suddiviso per tipologia di Tessera, Regione e Provincia, riportante:

- numero del sinistro;
- anagrafica delle Parti coinvolte;
- data di accadimento;
- data di denuncia;
- data di definizione;
- tipologia di avvenimento;
- tipologia di danno;
- tipologia di tessera;
- luogo di accadimento;
- attività praticata al momento del sinistro;
- importo pagato;
- importo riservato (iniziale e di aggiornamento periodico);
- eventuale importo in franchigia;
- stato del sinistro: aperto, in sede giudiziale, chiuso senza seguito, definito ma in attesa di pagamento, chiuso con pagamento.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di attivazione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Il Contraente potrà richiedere ed ottenere un aggiornamento, con le modalità di cui sopra, in qualsiasi momento.

Articolo 2 - Modalità Denuncia Sinistro

La denuncia di sinistro deve contenere, oltre alla descrizione del fatto e delle cause che lo hanno determinato, l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'evento e dovrà inoltre essere corredata da tutte le notizie inerenti alla posizione associativa dell'Assicurato, unitamente alla fotocopia della Tessera associativa.

Valgono inoltre le specifiche disposizioni:

Premesso che i cani ammessi ad indennizzo devono essere regolarmente registrati secondo le Leggi regionali e/o comunali e che tali registrazioni o denunce od iscrizioni all'ENCI devono documentare la razza, l'età ed il sesso dell'animale, si conviene che l'Assicurazione sarà operante esclusivamente a condizione che in caso di morte del cane l'Assicurato presenti:

- certificato di proprietà del cane (come previsto dalle Leggi in materia), certificato (eventuale) di iscrizione ai libri genealogici dell'ENCI;
- certificato di morte redatto esclusivamente a cura del medico veterinario attestante le cause specifiche certe, luogo e data, sesso e dati somatici, età e razza ricavabili dal certificato di proprietà e/o certificati ENCI;
- libretto di rendimento del ENCI riportante le qualifiche, regolarmente compilato nella razza, età e sesso del cane (esclusivamente per i cani qualificati nelle prove ENCI);
- certificato di radiazione dall'anagrafe canina;
- dichiarazione di presunto valore redatta a carico dell'Assicurato su propria valutazione avente valori di richiesta di indennizzo;
- salvo il caso di annegamento, il corpo del cane deve essere stato presentato al veterinario, che ne darà attestazione;
- in caso di spese veterinarie l'Assicurato presenti regolare fattura emessa dal veterinario, entro le 24:00 ore dall'evento, con l'attestazione che le cure sono dovute ad infortunio o descrizione delle lesioni riscontrate.

MORTE E LESIONE DEL CANE

Articolo 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per la Morte del cane da caccia di proprietà esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso la contraente con Tessera B+, e per il ferimento del cane da caccia di proprietà, con o senza necessità di abbattimento, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso la contraente con Tessera tipo, C+, D+.

Le garanzie si intendono operanti per i sinistri avvenuti esclusivamente durante l'attività venatoria, di controllo faunistico autorizzato e di ricerca tartufi, a seguito di:

- a. attacco di ungulati selvatici a cui sia consentita la caccia in Italia;
- b. morsi di vipere e shock anafilattico da punture di insetti, con l'esclusione della lesmaniosi e filarosi ed escluse le altre malattie trasmissibili a seguito della puntura dell'insetto;
- c. avvelenamento;
- d. investimento da veicolo;
- e. annegamento;
- f. scatti di lacci o tagliole;
- g. cadute in burroni o crepacci.
- h. Istrice e tasso

Il punto d) opera a condizione che il responsabile del veicolo non debba il risarcimento o questi non sia stato identificato.

Articolo 2 – Indennità Assicurate**1. Tessera tipo B+**

Massimo indennizzo:

1 ^a Categoria - Euro 1.000,00	Per morte cani iscritti all'ENCI con qualifica di MB/ECCELLENTE
2 ^a Categoria - Euro 400,00	Per morte cani iscritti all'ENCI
3 ^a Categoria - Euro 200,00	Per tutti gli altri cani.

Si precisa che il massimo indennizzo previsto per le voci sopra indicate viene garantito per un solo cane di proprietà dell'Assicurato.

Le medesime condizioni di assicurazione possono essere disponibili anche relativamente ad un secondo cane di proprietà dell'Associato, previo versamento dell'importo di Euro 22,50. Detto versamento dovrà essere integrato dall'identificazione del cane assicurato (microchip). Il premio aggiuntivo da corrispondersi agli Assicuratori verrà calcolato in sede di regolazione del premio in base al numero degli Associati.

2. Tessera tipo C+

Massimo indennizzo:

1 ^a Categoria - Euro 1.300,00	Per morte cani iscritti all'ENCI con qualifica di MB/ECCELLENTE
2 ^a Categoria - Euro 600,00	Per morte cani iscritti all'ENCI
3 ^a Categoria - Euro 260,00	Per tutti gli altri cani.
R.S. Veterinarie - Euro 160,00	Per rimborsi spese relativi a cure veterinarie.

Si precisa che il massimo indennizzo previsto per le voci sopra indicate viene garantito per un solo cane di proprietà dell'Assicurato.

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.

Formula integrativa Opzione cane

Con l'attivazione dell'Opzione Cane, le medesime condizioni di assicurazione possono essere disponibili anche relativamente a tre cani di proprietà dell'Associato, previo versamento dell'importo di Euro 28,00. Detto versamento dovrà essere integrato dall'identificazione del cane assicurato (microchip). Il premio aggiuntivo da corrispondersi agli Assicuratori

verrà calcolato in sede di regolazione del premio in base al numero degli Associati.
L'Indennità assicurate valgono per singolo cane di proprietà dell'Associato.

3. Tessera tipo D+

Massimo indennizzo:

1 ^a Categoria - Euro 2.000,00	Per morte cani iscritti all'ENCI con qualifica di MB/ECCELLENTE
2 ^a Categoria - Euro 800,00	Per morte cani iscritti all'ENCI
3 ^a Categoria - Euro 400,00	Per tutti gli altri cani.
R.S. Veterinarie - Euro 200,00	Per rimborsi spese relativi a cure veterinarie.

Si precisa che il massimo indennizzo previsto per le voci sopra indicate viene garantito per un solo cane di proprietà dell'Assicurato.

Il rimborso di spese relative a cure veterinarie non è previsto in caso di morte del cane, ancorché relativo al medesimo evento.

Formula integrativa Opzione cane

Con l'attivazione dell'Opzione Cane, le medesime condizioni di assicurazione possono essere disponibili anche relativamente a tre cani di proprietà dell'Associato, previo versamento dell'importo di Euro 36. Detto versamento dovrà essere integrato dall'identificazione del cane assicurato (microchip). Il premio aggiuntivo da corrispondersi agli Assicuratori verrà calcolato in sede di regolazione del premio in base al numero degli Associati.

L'Indennità assicurate valgono per singolo cane di proprietà dell'Associato

Relativamente ai punti 1., 2., 3., del presente Articolo si precisa inoltre che:

- a. in caso di morte di cani di età inferiore ai 2 anni e superiore a 8 le somme si intendono ridotte del 50%;
- b. in caso di morte di cani di età superiore a 12 anni non è previsto alcun indennizzo;

MORTE DEL FALCO DA CACCIA

Articolo 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per la Morte del falco da caccia di proprietà, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso la Contraente con Tessera B+, C+ e D+.

Le garanzie si intendono operanti per i sinistri avvenuti esclusivamente durante l'attività venatoria e di controllo faunistico autorizzato.

Articolo 2 – Indennità Assicurate

1. Tessera tipo B+
Massimo indennizzo: 700,00 euro
2. Tessera tipo C+
Massimo indennizzo: 750,00 euro
3. Tessera tipo D+
Massimo indennizzo: 800,00 euro

È sempre esclusa la morte come conseguenza derivante dallo sparo dell'Assicurato stesso.

CONDIZIONI GENERALI

MORTE DEI RICHIAMI VIVI

Articolo 1 – Oggetto dell'Assicurazione

L'Assicurazione è operante per la Morte dei richiami vivi di proprietà, conseguente ad attacchi di uccelli rapaci, esclusivamente per gli Assicurati iscritti presso la contraente con Tessera B+, C+ e D+.
Le garanzie si intendono operanti per i sinistri avvenuti esclusivamente durante l'attività venatoria e di controllo faunistico autorizzato.

Articolo 2 – Indennità Assicurate

L'indennità è prestata come di seguito specificato:
Euro 50,00 per ogni richiamo vivo, ma fino ad un massimo di Euro 300,00 per ogni assicurato.

È sempre esclusa la morte come conseguenza derivante dallo sparo dell'Assicurato stesso.

[MORTALITÀ ASSICURAZIONE RICHIAMI VIVI]

SOMME ASSICURATE

MORTE E LESIONE DEL CANE

1. Tessera tipo B+

Massimo indennizzo:

1ª Categoria - Euro 1.000,00	Per morte cani iscritti all'ENCI con qualifica di MB/ECCELLENTE
2ª Categoria - Euro 400,00	Per morte cani iscritti all'ENCI
3ª Categoria - Euro 200,00	Per tutti gli altri cani.

2. Tessera tipo C+

Massimo indennizzo:

1ª Categoria - Euro 1.300,00	Per morte cani iscritti all'ENCI con qualifica di MB/ECCELLENTE
2ª Categoria - Euro 600,00	Per morte cani iscritti all'ENCI
3ª Categoria - Euro 260,00	Per tutti gli altri cani.
R.S. Veterinarie - Euro 160,00	Per rimborsi spese relativi a cure veterinarie.

3. Tessera tipo D+

Massimo indennizzo:

1ª Categoria - Euro 2.000,00	Per morte cani iscritti all'ENCI con qualifica di MB/ECCELLENTE
2ª Categoria - Euro 800,00	Per morte cani iscritti all'ENCI
3ª Categoria - Euro 400,00	Per tutti gli altri cani.
R.S. Veterinarie - Euro 200,00	Per rimborsi spese relativi a cure veterinarie.

MORTE DEL FALCO

Massimo indennizzo:

Tessera Tipo B+ - Euro 700,00	
Tessera Tipo C+ - Euro 750,00	
Tessera Tipo D+ - Euro 800,00	

MORTE E LESIONE DEI RICHIAMI VIVI

Massimo indennizzo:

Tessera Tipo B+ - Euro 50,00	Con un massimo di 300,00 Euro ad assicurato
Tessera Tipo C+ - Euro 50,00	Con un massimo di 300,00 Euro ad assicurato
Tessera Tipo D+ - Euro 50,00	Con un massimo di 300,00 Euro ad assicurato

LA CONTRAENTE

Paolo S/h

GROUPAMA ASSICURAZIONI S.p.A.
Agenzia Generale della Spezia
Via Repubblica, 15
Tel. 0187 280122 - Fax 0187 576808

ALLIANZ S.P.A.
Gerenza Milano

[Signature]

La presente polizza che si compone di 19 pagine dattiloscritte, e dallo stampato sopraindicato è stata redatta in tre esemplari ad un solo effetto in Milano 5 aprile 2017

L'importo di € =, dovuto dalla Contraente, è stato versato in mie mani oggi,

Il Broker